

Prospetto aliquote IMU - Comune di LATINA – anno 2025

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,60%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art.1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019	SI
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)	0,10%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)	1,06%
Terreni agricoli	1,06%
Aree fabbricabili	1,06%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	1,06%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D - utilizzati direttamente dal soggetto passivo per attività produttiva e/o commerciale o per l'esercizio di arti e professioni	0,91%*
Immobili di categoria catastale - A/10 Uffici e studi privati - C/1 Negozi e botteghe - C/2 Magazzini e locali di deposito - C/3 Laboratori per arti e mestieri - C/7 Tettoie chiuse od aperte utilizzati direttamente dal soggetto passivo per attività produttiva e/o commerciale o per l'esercizio di arti e professioni	0,91%*
Abitazione locata ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge n.431/1998 e s.m.i. se l'affittuario la utilizza come abitazione principale.	0,76%
Abitazione locata a studenti ai sensi dell'art. 5, comma 2, della Legge n.431/1998 e s.m.i.	0,76%
Abitazione locata ai sensi dell'art. 5, comma 1, della Legge n.431/1998 e s.m.i. per esigenze abitative transitorie purché il contratto abbia durata non inferiore a un mese.	0,76%
Alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità	0%*

Esenzione:

- immobili dati in comodato gratuito (art. 1, comma 777, lett. e), della legge n. 160 del 2019) al comune esclusivamente per l'esercizio dei relativi scopi istituzionali.

Precisazioni

§ Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilite.

§ Per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie.

§ Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze.

§ Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo".